

**STUDIO LEGALE
MAURO MONTINI**
VIA A. SCIALOJA, N. 52 – 50136 FIRENZE
TEL. 055 49 36 259 – FAX 055 49 36 259
montini@studiolegalemauromontini.it
mauromontini@pec.ordineavvocatifirenze.it
www.studiolegalemauromontini.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO

nell'interesse dei signori:

1. **Laura Josefina ALLEVI**, CF LLVLJS83D67L750F, residente a Bergamo, in Via Pietro Spino n. 43/C;
2. **Antonio AMALFITANO**, CF MLFNTN83R26A024L residente in Firenze, Via San Gallo n. 78;
3. **Mariagiovanna DELL'AGLIO**, CF DLLMGV78R46E038T, residente in Laterza (TA), in via B. Croce n. 42;
4. **Francesca FELCIANI**, CF FLCFNC78C64H501R, residente in Valmontone (RM), Via Casilina n. 57;
5. **Federica LAUTIZI**, CF LTZFR74E53E783J, residente in Montelurone (MC), in viale Cialdini n. 47;
6. **Filippo LA VECCHIA**, CF LVCFP72A18B602K, residente in Roma, in viale Caravaggio n. 115;
7. **Alessandro MUCCI**, CF MCCLSN72C02E435P, residente in Vasto (CH) in via Scirocco (S.S. 16 sud) n. 249/A;
8. **Giordano MUCCIO**, CF MCCGDN79C15F158V, residente in Bergamo, in via Garibaldi 4/F;
9. **Giancarlo MUSTO**, CF MSTGCR78R28A509K, residente in Varese, in via Gasparotto n. 57/A;
10. **Giancarlo NERI**, CF NREGCR80M20L113D, residente in Bologna, in via Silvagni n. 17;
11. **Marco PESOLA**, CF PSLMRC80A15A662D, residente in Bari, in via

Quintino Sella n. 125;

12. **Giuseppe Cosimo PETRACCA**, CF PTRGPP73E21L419X, residente in Lecce, in via Nicolò Ferrando n. 10;

13. **Laura PROSPERI**, CF PRSLRA81E67A515A, residente Magliano dei Marsi in Via San Benedetto n. 14;

14. **Luca VICINANZA**, CF VCNLCU85L11H501N, residente in Milano, via Breno n. 2;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Montini del Foro di Firenze (C.F. MNTMRA68A01G825Z) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze alla via Scialoia n. 52 (50136), come da procure speciali che si depositano in giudizio, i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni al fax +390554936259 ed alla pec mauromontini@pec.ordineavvocatifirenze.it

Ricorrente

CONTRO

- **SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, CF 80006130613, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Via Dei Robilant, 11 - 00135 Roma (RM) nonchè alla pec protocollo@pec.sna.gov.it, estratta da IPA- Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale alla pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto da REGINDE
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, CF 80188230587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con domicilio per la carica in Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma (RM) ed alla pec: attigiudiziaripcm@pec.governo.it, estratto da Reginde- Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, rappresentata e difesa

ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale alla pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto da
REGINDE

Resistente

PER L'ANNULLAMENTO

dell'avviso pubblicato in data 4 ottobre 2022 sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, contenente l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del *"Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici"* nella parte in cui i ricorrenti non sono stati ammessi alla prova orale per mancato superamento delle prove scritte d'esame (**DOC. 1**); di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti ed in particolare:

-dei verbali tutti della commissione esaminatrice, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare del verbale con cui la Commissione ha definito i criteri per la valutazione delle prove scritte (**DOC. 2**), trasposti all'interno delle istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte pubblicate sul sito dell'Amministrazione in data 13 maggio 2022 (**DOC. 3**) e dei verbali di correzione delle prove;

-del decreto di nomina della Commissione approvato con DPCM del 6 ottobre 2020 (**DOC. 4**), del decreto integrativo del 5 marzo 2022 (**DOC. 5**) e del decreto di sostituzione e integrazione della commissione pubblicato in data 11 ottobre 2022 (**DOC. 6**),

ove occorrer possa, della *lex specialis* tutta, e specie del bando e dei suoi relativi allegati (**DOC. 7**);

- dei provvedimenti di incogniti estremi, ove esistenti, di esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale per mancato superamento delle

prove scritte d'esame.

FATTO

1. La vicenda in esame riguarda il Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici indetto con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in GU 4° serie speciale "concorsi ed esami" n. 50 del 30-6-2020 (**DOC. 7** Bando).

2. Il concorso era autorizzato Decreto Ministeriale del 31 marzo 2020, da svolgersi secondo le modalità indicate all'interno del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, art. 250.

3. La domanda di ammissione al concorso doveva essere presentata entro il 15 luglio 2020, termine poi prorogato fino al 25 luglio 2020, esclusivamente per via telematica.

4. Il concorso prevedeva l'espletamento di:

- i. una prova preselettiva, in caso in cui il numero di partecipanti fosse superiore almeno a tre volte il numero dei posti banditi, ed a cui sarebbero seguite
- ii. due prove scritte, a cui si accedeva in caso di superamento della preselezione,
- iii. una prova orale, a cui avrebbero preso parte solo i candidati ritenuti idonei alle prove scritte.

5. Ai sensi dell'art. 7 del bando la **prima prova scritta** "*consiste in un elaborato ed è diretta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle **materie giuridiche** (diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'Unione europea), l'attitudine al ragionamento giuridico, la capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. Il dossier*

contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER)."

La seconda **prova scritta** *"è volta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie economiche e dell'analisi delle politiche pubbliche (economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pubbliche) e la loro capacità di impiegare gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di formulare diagnosi e proposte argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni. La prova consiste nella redazione di un elaborato, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER)".*

6. Il medesimo art. 7 stabiliva poi che la commissione esaminatrice, e le sottocommissioni, procedevano alla valutazione delle prove scritte, anche mediante sedute svolte in modalità telematica, secondo procedure che avrebbero dovuto assicurare il rispetto dei **principi di anonimato nella correzione delle prove nonché sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni.**

7. Per accedere alla successiva prova orale i candidati avrebbero dovuto superare le prove scritte con un punteggio di almeno 70/100 punti per ciascuna prova.

*

8. In data 15 marzo 2022 si svolgevano le prove preselettive (contestualmente su 14 sedi: Roma, Milano, Torino, Padova, Bologna, Arezzo, Roma, Pescara, Napoli, Foggia, Rende, Catania, Siracusa e Sassari).

In pari data veniva pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova

scritta, poi aggiornato il 21 marzo 2022 (**DOC. 8**).

9. Gli odierni ricorrenti superavano tutti la preselezione e venivano ammessi alle prove scritte.

10. Con avviso del 29 aprile 2022, pubblicato sul sito dell'Amministrazione (ed in GU n. 34 del 29.4.2022), era stilato il calendario delle prove scritte con l'indicazione delle rispettive modalità di svolgimento (**DOC. 9**).

Invero, le prove scritte si sarebbero svolte, entrambe, in Roma, presso la nuova Fiera di Roma, il giorno 17 maggio 2022 (ore 8.30 e ore 15:00) secondo le modalità descritte nelle Istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte (**DOC. 3**).

11. La durata prevista per ciascuna prova era di 150 minuti, da svolgersi in modalità telematica come previsto dal Bando e dal D.L. 19/5/2020 n. 34.

12. La valutazione delle prove sarebbe avvenuta sulla base dei criteri di correzione fissati dall'Amministrazione all'esito della seduta del 9 maggio 2022, di cui al verbale n. 9 (**DOC. 2**):

*“La Commissione, facendo riferimento all'art. 7 del bando di concorso, commi 1 e 2, ha stabilito i seguenti **criteri per la correzione delle prove scritte**:*

1. *Conoscenza delle materie oggetto della prova e aderenza dell'elaborato alla traccia proposta e alla documentazione di supporto di cui al dossier distribuito ai candidati.*

2. *Livello di approfondimento dell'elaborato, con riferimento al sistema normativo e agli orientamenti giurisprudenziali per la prova di carattere giuridico e con riferimento alle teorie economico manageriali e alle misure di intervento pubblico per la prova relativa alle materie economiche e all'analisi delle politiche pubbliche.*

3. *Capacità d'inquadramento e di sintesi della tematica proposta, nonché rigore e coerenza logica dei contenuti dell'elaborato. Per la prova di carattere giuridico,*

verifica dell'attitudine al ragionamento giuridico, della capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate. Per la prova di carattere economico, verifica della capacità del candidato di impiegare gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di formulare diagnosi e proposte argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni

4. Chiarezza espositiva. Correttezza sintattica, lessicale e ortografica.

5. La parte della prova in lingua inglese verrà valutata in base al contenuto e alla correttezza linguistica, soddisfacendo i criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di appropriatezza, stile comunicativo, organizzazione del testo, sintassi, grammatica e lessico.

Per ogni criterio sarà attribuito fino ad un massimo di venti (20) centesimi”.

*

13. Per la prima prova veniva estratta la traccia n. 2 avente ad oggetto il seguente quesito:

-
- 1) Il partenariato pubblico-privato nel contesto evolutivo della normativa generale in materia di contratti pubblici e procedure di affidamento. In particolare, il candidato illustri le caratteristiche delle procedure di valorizzazione e utilizzazione dei beni demaniali in generale, nonché dei beni culturali di proprietà pubblica, ivi compresi gli aspetti distintivi delle procedure di mecenatismo.
- Please answer the following question in English.
Illustrate the advantages for both parties when private undertakings sponsor state projects.
Direttiva 2014/23/UE Art. 5 – IMMAGINI: 1, 2
Direttiva 2014/24/UE Art. 1 e 2 – IMMAGINI: 3,4,5,6
Selezione articoli Codice Beni Culturali D.Lgs. 2004, n.42 – IMMAGINI: 7,8,9,10
D.L. 25/09/2001, n. 351 – IMMAGINE: 11
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
Art. 3-bis - Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione.
- D.L. 31/05/2014, n. 83, Art. 1. ART-BONUS – IMMAGINE: 12
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della Nazione e per lo sviluppo della cultura.

14. A causa del ritardo accumulato per l'inizio della prima prova, lo svolgimento della seconda prova scritta veniva differito al 1° giugno 2022 alle ore 13,00 (**DOC. 10**).

15. Per la seconda prova veniva estratto l'elaborato n. 3, contenente il

seguinte quesito:

-
- 1) Automazione e Intelligenza Artificiale:
effetti sul mercato del lavoro e sull'organizzazione del settore pubblico
- La diffusione dei processi di automazione, anche basati sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, comporta conseguenze di grande rilevanza sul mercato del lavoro. Tali conseguenze riguardano l'occupazione nel suo insieme, la distribuzione salariale nonché le tipologie di lavori e i profili delle competenze che potrebbero essere oggetto, in un futuro prossimo, di un profondo cambiamento.
- Anche alla luce dei contenuti del breve dossier qui reso disponibile:
- si analizzino, sulla base della teoria economica, gli effetti dell'automazione sulla domanda e sull'offerta di lavoro e, in particolare, si esaminino le conseguenze sui salari e sui livelli occupazionali;
 - si analizzi, sulla base delle principali teorie manageriali, la relazione tra modalità di organizzazione del lavoro e diffusione di forme di Intelligenza Artificiale e di automazione all'interno delle amministrazioni pubbliche;
- What changes do you think are necessary to Italy's current education and training systems to forge a workforce fit for the future? Please write your answer to this question in English.

16. La Commissione procedeva poi alla correzione della prima prova (in materia giuridica), e solo in caso di superamento della stessa (con punteggio di almeno 70/100) avrebbe corretto anche la seconda prova.

17. In data 4 ottobre 2022 veniva pubblicata sul sito dell'Amministrazione la graduatoria degli ammessi alle prove orali (DOC. 1).

18. Gli odierni ricorrenti risultavano **tutti non idonei**, per mancato superamento delle prove scritte, e perciò esclusi dal prosieguo del concorso.

19. Presa contezza degli esiti delle prove scritte, i ricorrenti formulavano istanze di accesso agli atti per vagliare la legittimità e correttezza delle operazioni di correzione svolte dalla Commissione.

20. Orbene, dalla lettura degli atti ostesi, emergevano invero svariate irregolarità connesse alle operazioni di concorso che ne inficiano la legittimità e che saranno in questa sede esposte.

Come si dirà, infatti, l'Amministrazione non ha fatto buon governo delle regole che sorreggono la procedura concorsuale nella misura in cui, dopo essersi autovincolata a determinati criteri di valutazione, ed aver stabilito il peso massimo per ciascuno di essi, ha omesso di attribuire a ciascuno

di essi un punteggio specifico, come invece sarebbe stato richiesto, mediante la predisposizione di una griglia di punteggi, limitandosi piuttosto alla formulazione di un unico punteggio numerico inidoneo ad assicurare un adeguato standard motivazionale (sub. I).

Al contempo, le operazioni di correzione degli elaborati poste in essere dall'Organo tecnico si sono svolte in un lasso temporale eccessivamente ridotto tale per cui è ragionevole ritenere, alla luce del criterio probabilistico del più probabile che non, che le operazioni siano state compiute con assoluta fretteolosità in assenza della doverosa cura, attenzione ed approfondimento, che invece sarebbero stati necessari anche al fine di prendere in debita considerazione i criteri di valutazione a cui avrebbe dovuto ancorarsi il punteggio finale **(sub. II).**

Infine le operazioni concorsuali si sono rivelate viziate anche a causa della composizione illegittima, perché parziale, della commissione, avendo questa condotto le attività di correzioni in assenza di un suo membro necessario, in quanto dimissionario in febbraio 2022 e sostituito solo in ottobre 2022, ossia una volta ultimate le correzioni delle prove scritte **(sub. III).**

21. Si segnala, sin d'ora, che, secondo il calendario stilato dall'Amministrazione, gli esami orali si dovrebbero concludere in data 6 dicembre 2022 **(DOC. 11).** Pertanto, i ricorrenti si riservano l'impugnazione della graduatoria finale con successivi motivi aggiunti di ricorso ed altresì di richiedere l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami.

22. Si espongono a sostegno i seguenti

MOTIVI DI RICORSO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DEL

PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E FAVOR PARTECIPATIONIS, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA', MANIFESTA ABNORMITA' E IRRAGIONEVOLEZZA.

I.1) Gli atti impugnati, ed in particolar modo le valutazioni della commissione alla base degli stessi, si rivelano gravemente illegittimi in quanto generiche e frutto di un evidente difetto di motivazione oltretutto lesive dell'autovincolo che la stessa commissione si era data.

Infatti, la Commissione, dopo aver individuato i criteri a cui ancorare la valutazione degli elaborati ed aver previsto un punteggio massimo di 20 punti per ciascuno di essi, ha omesso di trasporre in un'apposita griglia i punteggi attribuiti per ciascun parametro di correzione con ciò impedendo ai candidati di vagliare la correttezza e sostenibilità dei giudizi resi, e rendendo le valutazioni dell'Amministrazione del tutto generiche.

Si premetta che la motivazione degli atti amministrativi costituisce lo **strumento** mediante il quale il destinatario del provvedimento amministrativo (prima) e il giudice (poi) può verificare il corretto esercizio del potere amministrativo ed il rispetto dei limiti della discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione.

Essa è quindi ontologicamente finalizzata a far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento.

Dato questo assunto, l'obbligo di motivazione *“deve essere inteso secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando il destinatario dell'atto è in grado di **comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela***

giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (arg. ex Cons. Stato, sez. I, 10 maggio 2019, n. 1431; Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2457)” (T.A.R. Catania, sez. I, 10.05.2021 n. 1507). La motivazione è quindi l’elemento essenziale dell’atto amministrativo in quanto **permette un controllo sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione e consente ex post la ricostruzione della correttezza e sostenibilità dell’iter logico seguito in fase valutativa.**

Si intende dire che il concorrente di una procedura comparativa deve essere in grado di poter verificare se l’attribuzione concreta dei punteggi sia affetta o meno da vizi quali **erroneità, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e sproporzione, con precipuo riferimento ai criteri a cui la Commissione si è vincolata.** E, più nel dettaglio, per quanto in questa sede rileva, il concorrente deve essere posto nella possibilità di valutare, una volta fissati precisi criteri di valutazione e rispettivi *range* di punteggi, se l’Amministrazione abbia effettivamente fatto concreta applicazione del singolo criterio e quale impatto/rilievo (da esprimere con un punteggio numerico) lo stesso abbia assunto nella valutazione finale, col chiaro fine di vagliare la coerenza logica del giudizio.

Ma così non è stato.

Nel caso di specie infatti l’Organo Tecnico, dopo aver determinato, in ossequio all’art. 7 del Bando, **i parametri di correzione delle prove scritte ed aver stabilito che ciascuno di questi avrebbe avuto un punteggio massimo di 20 punti ciascuno,** si è limitato ad esprimere un voto complessivo unico per ogni prova che, tuttavia, **non consente minimamente di verificare se i criteri di valutazione cui la Commissione si è auto-vincolata siano effettivamente stati rispettati.**

L’assenza di indicazione dei singoli punteggi attribuiti a ciascun criterio all’interno di una griglia di punteggi relativi alla valutazione analitica dei vari parametri, ha invero impedito ai candidati di verificare la

correttezza dei giudizi, con gravissimo **detrimento del diritto di difesa**, soprattutto in ragione dei limiti del sindacato giurisdizionale alle valutazioni tecniche, oltre che del **principio di trasparenza**.

Insomma, *“se è vero, secondo la netta maggioranza degli orientamenti giurisprudenziali, che nelle procedure concorsuali o di gara la valutazione si può estrinsecare mediante l’attribuzione di punteggi senza la necessità di ulteriore motivazione, è altrettanto vero che a tale conclusione pacifica si perviene solo se è possibile comprendere il giudizio della Commissione sulla base della previa graduazione e ponderazione dei punteggi in concreto assegnati. Diversamente i giudizi espressi non possono che apparire arbitrari ed ingiustificati, privi di una motivazione coerente con i criteri di valutazione prestabiliti. 6.6. Nel caso di specie, pur avendo la Commissione predeterminato sottocriteri e sotto-punteggi, non risulta documentato che a tali coordinate si sia attenuta in sede di valutazione, rendendo così il giudizio finale, espresso con i soli punteggi numerici complessivi, privo di adeguato supporto motivazionale. 6.7. Va precisato in proposito che non vale a sopperire la rilevata assenza di motivazione la relazione redatta alla Commissione nella stessa seduta del 16 dicembre 2019. Invero tale relazione presuppone l’avvenuta valutazione comparativa dei candidati, e ne esprime una sintesi, ma non può sostituire in termini di motivazione il processo logico seguito dalla Commissione in sede di esame dei singoli e analitici profili che avrebbero dovuto essere considerati in base ai criteri che la Commissione stessa si era data. 7. Va pertanto accolto il primo mezzo di gravame, restando assorbiti gli ulteriori profili di censura.”* (T.A.R. Lombardia, sez. I, 27.11.2020 n. 2340).

Pertanto, risulta fin troppo evidente come i giudizi della Commissione manchino *tout court* di una motivazione con riferimento ai sotto-punteggi stabiliti nel verbale n. 9, ed **il mero voto numerico risulta inidoneo a rendere sufficientemente intellegibile il percorso logico**

seguito nella valutazione delle prove, in violazione del canone della trasparenza che deve invece accompagnare il giudizio dell'Amministrazione.

Sul punto, *“La giurisprudenza ha più volte avuto modo di affermare che il giudizio sintetico è sufficiente solo nel caso in cui siano stati predisposti dalla commissione criteri che consentono di comprendere le ragioni di quella assegnazione (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3199). Nel caso di specie, tuttavia, l'omessa predisposizione di una griglia di valutazione esplicativa dei criteri genericamente indicati nell'avviso è sintomatica dell'eccesso di potere valutativo attribuito alla Commissione se si considera che, a prescindere dalla generica formulazione di tali criteri, proprio la Commissione aveva ravvisato la necessità di specificarli, poi però, incoerentemente, limitandosi ad una loro sostanziale riformulazione. In questo quadro, l'attribuzione del mero punteggio numerico non appare soddisfacente.”* (TAR Campania, sez. II, 14/9/2022, n. 5704).

Per queste ragioni le valutazioni della Commissione si rivelano illegittime e meritano di essere annullate.

*

I.2) Peraltro quanto sopra affermato trova pieno riscontro dalla mera lettura di taluni degli elaborati che hanno conseguito una votazione sufficiente, i quali rivelano l'assenza di logicità, correttezza, imparzialità e oggettività nei giudizi della Commissione.

Infatti, da una disamina di alcune delle prove ostese si evince chiaramente, non solo, la sommarietà dell'attività valutativa della Commissione (ma su questo si tornerà *infra*) ma altresì l'assenza di qualsivoglia criterio logico sotteso all'attribuzione dei punteggi, e oltremodo la completa violazione dei criteri di valutazione a cui la Commissione si era vincolata.

Invero, talune delle prove recuperate (**DOC. 12, DOC. 13, DOC. 14**)

hanno conseguito un punteggio sufficiente pur **non avendo *ictu oculi*** **soddisfatto molteplici** dei criteri di valutazione determinati dall'Amministrazione:

1. Conoscenza delle materie oggetto della prova e aderenza dell'elaborato alla traccia proposta e alla documentazione di supporto di cui al dossier distribuito ai candidati.
2. Livello di approfondimento dell'elaborato, con riferimento al sistema normativo e agli orientamenti giurisprudenziali per la prova di carattere giuridico e con riferimento alle teorie economico – manageriali e alle misure di intervento pubblico per la prova relativa alle materie economiche e all'analisi delle politiche pubbliche.
3. Capacità d'inquadramento e di sintesi della tematica proposta, nonché rigore e coerenza logica dei contenuti dell'elaborato. Per la prova di carattere giuridico, verifica dell'attitudine al ragionamento giuridico, della capacità di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate. Per la prova di carattere economico, verifica della capacità del candidato di impiegare gli strumenti e le metodologie di tali discipline al fine di formulare diagnosi e proposte argomentate in relazione a problemi attinenti alle attività delle pubbliche amministrazioni.
4. Chiarezza espositiva. Correttezza sintattica, lessicale e ortografica.
5. La parte della prova in lingua inglese verrà valutata in base al contenuto e alla correttezza linguistica, soddisfacendo i criteri definiti dal QCER livello B2 in termini di appropriatezza, stile comunicativo, organizzazione del testo, sintassi, grammatica e lessico.

Orbene, senza volersi sostituire alle valutazioni discrezionali della Commissione, i temi prodotti in questa sede, e relativi alla prima prova, risultano palesamente carenti sotto svariati dei criteri oggetto di valutazione.

Se, come è, la prova consisteva nello studio dell'istituto del PPP anche in relazione alle procedure di valorizzazione e utilizzazione dei beni demaniali e culturali di proprietà pubblica

- 1) Il partenariato pubblico-privato nel contesto evolutivo della normativa generale in materia di contratti pubblici e procedure di affidamento. In particolare, il candidato illustri le caratteristiche delle procedure di valorizzazione e utilizzazione dei beni demaniali in generale, nonché dei beni culturali di proprietà pubblica, ivi compresi gli aspetti distintivi delle procedure di mecenatismo.

Please answer the following question in English.

Illustrate the advantages for both parties when private undertakings sponsor state projects.

Direttiva 2014/23/UE Art. 5 – IMMAGINI: 1, 2

Direttiva 2014/24/UE Art. 1 e 2 – IMMAGINI: 3,4,5,6

Selezione articoli Codice Beni Culturali D.Lgs. 2004, n.42 – IMMAGINI: 7,8,9,10

D.L. 25/09/2001, n. 351 – IMMAGINE: 11

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

Art. 3-bis - Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione.

D.L. 31/05/2014, n. 83, Art. 1. ART-BONUS – IMMAGINE: 12

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della Nazione e per lo sviluppo della cultura.

l'Amministrazione, del tutto illogicamente, ha ritenuto sufficienti taluni elaborati (si prenda a titolo di esempio il tema **DOC. 12**) palesemente privi di un'approfondita conoscenza della materia (mancando ad esempio qualsivoglia indicazione sul profilo di diritto euro-unitario, sul modello delle società miste, sulle tipologie di PPP e, più in generale sul tema delle procedure di evidenza), che neppure sviluppavano parte del tema richiesto (*id est* il regime giuridico generale dei beni pubblici, la valorizzazione dei beni culturali ed al regime della concessione dei beni pubblici) e che non facevano cenno alcuno agli orientamenti giurisprudenziali, come invece richiesto nei criteri di valutazione. Orbene, è provato come l'espressione del mero punteggio numerico complessivo, non accompagnato da alcuna griglia di valutazione, non permetta evidentemente di comprendere sulla base di quali elementi il tema sia ritenuto sufficiente, o quale elemento sia stato valorizzato per addivenire ad un giudizio di sufficienza complessiva dell'elaborato. Ciò che invece è dato comprendere è l'illogicità, **l'assenza di ogni criterio logico e coerente nella votazione espressa dall'Amministrazione e quindi una sostanziale arbitrarietà nel giudizio dell'Organo tecnico**. Infatti, gli elaborati richiamati, se comparati ad esempio a quelli dei ricorrenti, ritenuti invece insufficienti,

rendono palese l'irragionevolezza dell'operato amministrativo e ne disvelano altresì una grave **disparità di trattamento**, quale autonomo e ulteriore profilo di illegittimità che giustifica un sindacato caducatorio di Codesto Giudicante.

Per tutto quanto sinora esposto, dunque, i provvedimenti meritano di essere annullati.

*** **

I.3. E' poi il caso di aggiungere, **anche quale autonoma ed ulteriore doglianza**, che i verbali della procedura neppure danno in alcun modo conto dei **punteggi assegnati dai singoli commissari ovvero di come si sia pervenuti alla formulazione del voto finale di ciascun candidato**.

Il che conferma l'estrema **opacità** ed **irragionevolezza** dei giudizi espressi, essendo impossibile non solo risalire – in mancanza di una griglia di valutazione – al punteggio finale ma altresì individuare se ed in che modo i singoli commissari si sono espressi con riferimento ai diversi elaborati loro sottoposti (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. 1, 18 febbraio 2022 n. 1986).

*** **

II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO.

II.1) In disparte dai dirimenti rilievi espressi nel motivo che precede, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati si rivela anche per un evidente **difetto di istruttoria sfociato nella sommarietà e frettolosità** delle correzioni compiute dall'Amministrazione.

Si riportano a titolo esemplificativo i verbali di correzione degli elaborati nn. 35 del 13/9/2022 e 38 del 15/9/2022 nelle cui sedute la Commissione

ha provveduto alla correzione di ben 52 elaborati per ciascuna sessione. Orbene, anche volendo ritenere (nella non creduta ipotesi) che all'ora esatta dell'apertura del verbale (14:00) siano principiate le valutazioni e che queste si siano concluse effettivamente nell'orario indicato (18:30), ne consegue che in circa 4h e 30' la Commissione ha esaminato 52 elaborati con un tempo **medio di correzione per elaborato di circa 4/5 minuti**.

Pare ancora una volta evidente come i criteri di valutazione a cui l'Amministrazione si era auto vincolata non siano stati presi in debita considerazione, nel senso che risulta pressoché impossibile che nell'arco di 4/5 minuti la commissione abbia:

- dato attenta lettura del testo;
- esaminato l'elaborato in riferimento a ciascun parametro valutativo;
- attribuito un punteggio per ciascun criterio;
- determinato la sommatoria dei vari criteri per esprimere il punteggio finale per ciascun candidato.

Pertanto, la superficialità delle correzioni è confermata dagli esiti del tutto illogici e sproporzionati dei giudizi finali resi dalla commissione che si palesano *ictu oculi* insostenibili, alla luce dei rilievi già espressi nel motivo che precede e che quindi confermano l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Ne consegue la necessaria caducazione delle operazioni di correzione svolte dalla Commissione in quanto palesemente viziate ed idonee ad inficiare la correttezza di tutti gli atti successivamente adottati.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 97 C., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 L. 241/1990, VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DELL'ART. 9 D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER

INGIUSTIZIA MANIFESTA.

III.1) Le operazioni di valutazione poste in essere dalla Commissione si rivelano illegittime anche perché poste in essere da un Organo privo della sua composizione perfetta.

Si premetta che la Commissione è stata nominata con DPCM 6 ottobre 2020 (DOC. 4). Con medesimo decreto sono stati altresì individuati i membri supplenti, che avrebbero fatto le veci del commissario principale in caso di sua indisponibilità.

Con la nota del 15 settembre 2021 il Presidente dott. Massimo Massella Ducci Teri ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di presidente della commissione esaminatrice e, con le note del 27 gennaio 2021 e dell'8 febbraio 2021, anche il dott. Giorgio Fiorino, componente supplente, e il dott. Marco Guardabassi, componente principale, hanno comunicato le proprie dimissioni dall'incarico nell'ambito della richiamata commissione esaminatrice. I commissari sono stati sostituiti, prima dell'inizio delle operazioni di correzione, con decreto integrativo di nomina, pubblicato in data 5 marzo 2022 (DOC. 5).

Sennonché, invece, con decreto pubblicato soltanto in data 11 ottobre 2022 (DOC. 6) si è preso contezza del fatto che con nota dell'8 febbraio 2022, la prof.ssa Lilia Cavallari aveva comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di componente effettivo della commissione esaminatrice e, solo nell'ottobre 2022, quindi una volta conclusasi la fase di valutazione delle prove scritte, la stessa è stata debitamente sostituita dal cons. Ottavio Ziino.

Orbene, come è noto la Commissione è un *“collegio perfetto, che deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, mentre*

tale collegialità non è indispensabile soltanto quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall'intero consesso" (Consiglio di Stato, sez, VI, n. 6033/2018).

Se, dunque l'organo tecnico è tenuto a giudicare in composizione perfetta, e se la Prof.ssa Cavallari ha rassegnato le proprie dimissioni in febbraio 2022 e solo in ottobre 2022 è stata sostituita con diverso membro, pare evidente che la Commissione era priva di un suo membro effettivo durante lo svolgimento delle operazioni di correzione degli elaborati, intervenute proprio nelle more del periodo di vacanza della Commissaria. Quindi la commissione in cui doveva prendere parte la Prof.ssa Cavallari si è riunita ed ha esperito le proprie attività in assenza di un suo membro necessario (professore universitario).

La parzialità della Commissione ha determinato dunque un vizio nella composizione perfetta e complessa dell'Organo tecnico che inficia la bontà dei giudizi e ne giustifica l'annullamento con conseguente riedizione delle attività valutative.

Alla luce di tutto quanto dedotto, gli atti impugnati risultano illegittimi e meritano di essere annullati con riedizione delle attività di correzione delle prove scritte e orali, al fine di ripristinare la legalità violata, con conservazione delle operazioni concorsuali al contrario non inficiate da illegittimità e cioè relative alla fase prodromica delle prove preselettive.

*** **

IV)VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO E DELLA PAR CONDICIO DEI CANDIDATI. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.

IV.1) La procedura concorsuale in questione è avvenuta in modalità telematica sia per quel che concerne lo svolgimento delle prove scritte

che la loro successiva correzione e, quindi, l'abbinamento degli elaborati ai singoli candidati.

Orbene, i verbali della procedura non danno **mai** conto delle modalità che le società Formez – Dromedian hanno attuato per garantire il rispetto dei principi *“anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle correzioni”* (così art.7, comma 5, del bando di concorso). Invero, nel verbale n. 9, si legge espressamente la commissione esaminatrice ha statuito che *“tutto ciò che afferisce alla parte tecnico operativa non rientra tra le proprie competenze”*.

Ed altrettanto elusivo sul punto risulta il verbale n. 50, di abbinamento delle due prove ai candidati, in cui si afferma: *“E' presente la dr.ssa Silvia Meca della società Dromedian.. La Drssa Mecca illustra la procedura di elaborazione e abbinamento delle due prove con le anagrafiche dei presenti, dando l'avvio alla eleborazione dei dati”*.

Insomma, se il verbale della commissione di un concorso ha valore sino a querela di falso delle operazioni compiute dalla commissione, dai verbali della procedura riesce assolutamente impossibile comprendere quali siano stati i mezzi e gli strumenti informatici impiegati per assicurare il rispetto della regola dell'anonimato e, quindi, del corretto abbinamento dei voti delle prove con ciascuno dei candidati.

In buona sostanza la regolarità della procedura assurge ad una sorta di *“atto di fede”* ingegneristico – informatico di cui la commissione, al pari dei candidati, si è limitata a prendere atto e di cui i verbali neppure esplicitano in alcun modo le regole o gli applicativi impiegati per assicurare *“anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle correzioni”* (così art.7, comma 5, del bando di concorso).

Il che vizia ulteriormente l'intera procedura concorsuale, visto che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto

precipitato del principio costituzionale di uguaglianza e di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, essendo sufficiente anche *“la mera astratta possibilità dell'avverarsi di tale circostanza”* (Cons. Stato sez. IV, 28/09/2018, n.5571) perché ricorra la sua violazione.

Nella specie risultano non conoscibili dagli atti del concorso le modalità con cui tale principio sia stato applicato.

Da qui la illegittimità dell'intera procedura

*** **

PER QUESTE RAGIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Roma annullare per quanto di ragione gli atti e i provvedimenti impugnati, in accoglimento del ricorso; con ogni conseguenza di ragione e di legge nonché con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre Cap. ed Iva come per legge; oltre ripetizione del contributo unificato.

Si dichiara altresì dovuto il contributo unificato di € 325,00, vertendosi in materia di pubblico impiego.

Con osservanza.

Firenze, 30 novembre 2022

Avv. Mauro Montini